

Decreto Presidenziale n. 159/2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” e successive modificazioni;
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA** il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal D.M. 25 marzo 2013, n. 81, concernente “*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, co. 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*”;
- VISTO** il D.M. del 30 settembre 2011 recante “*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto del 10 settembre 2010, 249*”;
- VISTO** l’art. 15, comma 3 bis, del decreto-legge n. 104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante “*Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni*”, così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”, e, in particolare l’art. 1, con cui sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;



- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca*”, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l’articolo 6 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025, n. 75, con il quale sono stati definiti i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, come previsti dal citato articolo 6 del decreto-legge 71/2024;
- VISTO** il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante “*Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026*”, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164 e, in particolare, l’articolo 4, commi 1-ter e 1-quater;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 16 febbraio 2026, n. 26, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75 e al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77 relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno attivati rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificati dall’articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164*”;
- VISTA** la nota prot. 45541 del 23 febbraio 2026 maggio 2025 avente ad oggetto “*Avviso pubblico per l’attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall’art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n.164*” finalizzata ad acquisire dalle Università il massimo del potenziale formativo, distinto per grado di istruzione scolastica relativamente i percorsi in parola;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 9 marzo 2026, n. 41, con il quale è stata attribuita alle Università e all’INDIRE la facoltà di organizzare il completamento dei percorsi di specializzazione sul sostegno in un periodo di tempo non inferiore a tre mesi – anziché quattro mesi come stabilito dall’art. 3 del D.M. n. 75 del 24 aprile 2025
- VISTO** lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM “*Giuseppe Degennaro*” emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. n. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 270 del 12.11.2021 e con D.P. n. 249/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 249 del 24.10.2022;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;



- VISTO** il D.P. 158/2020 del 19 novembre 2020 con il quale è stato emanato il “*Regolamento sul Diritto di Accesso*”;
- VISTO** il D.R. 1008/2026 del 4 marzo 2026;
- VISTO** il D.P. 138/2026 del 4 marzo 2026;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e il D. Lgs. 101/2018, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- VISTO** il Decreto Dipartimentale del 12 marzo 2026, n. 403, di avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, e ripartizione dei posti disponibili;
- CONSIDERATO** che, con il suddetto Decreto sono stati resi disponibili in favore dell’Università LUM “*Giuseppe Degennaro*”, complessivi 363 posti;
- VALUTATA** la necessità di dare immediata applicazione ai già menzionati Decreti;
- SENTITO** il Direttore Generale;

DECRETA

1. di emanare il Bando di ammissione, per gli ordini e gradi della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di primo grado e della Scuola Secondaria di secondo grado, ai Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto su posti di sostegno (art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall’art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n.164, e decreto ministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026), per l’anno accademico 2025/2026, come nel testo riportato in calce;
2. di pubblicare il presente Decreto sul sito dell’Ateneo.

Bando di ammissione, per gli ordini e gradi della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di primo grado e della Scuola Secondaria di secondo grado, ai Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto su posti di sostegno (art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n.164, e decreto ministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026) - Anno Accademico 2025/2026.

Le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere maschile e femminile.

ART. 1 - INDIZIONE PROCEDURA E CORSI ATTIVATI

1. È indetta, per l'anno accademico 2025/2026, per gli ordini e gradi della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di primo grado e della Scuola Secondaria di secondo grado, la procedura di selezione per l'ammissione ai Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (d'ora in poi denominati i "Percorsi") per docenti che abbiano già maturato un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti (art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n.164, e decreto ministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026).
2. Il numero di posti attivabili, nei limiti del contingente autorizzato, è ripartito come segue:
 - a) Scuola Primaria: **155**
 - b) Scuola Secondaria di primo grado: **109**
 - c) Scuola Secondaria di secondo grado: **65**

ART. 2 - DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per quanto disposto dall'art. 5 del D.M. n. 75 del 24 aprile 2025 (come modificato dal D.M. n. 26 del 16 febbraio 2026), accedono ai Percorsi di formazione di cui al precedente art. 1, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) Titolo culturale: possesso del titolo di accesso necessario per l'insegnamento nel grado di istruzione specifico;
 - b) Anzianità lavorativa: aver svolto, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, svolti negli otto anni precedenti, ovvero nel periodo compreso tra l'A.S. 2017/18 e l'A.S. 2024/25 (compreso).
2. Il Docente potrà iscriversi al Percorso relativo allo stesso grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato.
3. Per "anno scolastico" si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.
4. **Il servizio svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, deve essere stato prestato entro la data del 31 agosto 2025**, come stabilito dall'Allegato B del D.M. n. 26 del 16 febbraio 2026.
5. È onere del candidato di verificare autonomamente il possesso di tutti i requisiti di ammissione richiesti per l'accesso al Percorso di formazione prescelto, di autocertificarli e allegare tutta la documentazione prescritta dal presente Bando, pena la decadenza della domanda stessa.



6. Ai fini della definizione del Titolo culturale di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, si considerano validi i seguenti titoli di accesso:
- a) **Per i Percorsi per la Scuola Primaria:**
 - i. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i Corsi di Laurea in Scienze della formazione primaria; *oppure*
 - ii. diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, entro l'anno scolastico 2001/2002.
 - b) **Per i Percorsi per la Scuola Secondaria di primo grado:**
 - i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), oppure titolo equipollente o equiparato, che diano accesso alle classi di concorso vigenti della Scuola Secondaria di primo grado.
 - c) **Per i Percorsi per la Scuola Secondaria di secondo grado:**
 - i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), oppure titolo equipollente o equiparato, che dia accesso alle classi di concorso vigenti della Scuola Secondaria di secondo grado.
 - ii. Diploma ITP (Insegnante Tecnico Pratico) coerente con le classi di concorso vigenti di cui alla tabella B decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016 n. 19, come aggiornata/integrata dalla tabella A del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 maggio 2017 n. 259 e successivi DD.MM. in materia.
7. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero sono tenuti a presentare, unitamente all'Allegato A (di cui al comma 6 dell'art. 4 del presente Bando), in un unico file pdf, copia del titolo di studio conseguito all'estero corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e uno tra i seguenti documenti:
- a) in caso di titoli conseguiti al di fuori dell'Unione Europea, "Dichiarazione di Valore" rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana nel Paese in cui il titolo è stato conseguito; *oppure*
 - b) attestato CIMEA; *oppure*
 - c) nel caso di titoli accademici rilasciati da Università di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (Bologna Process), "Diploma Supplement" conforme al modello della Commissione europea.
- Se il Paese dove è stato conseguito il titolo aderisce alla Convenzione dell'Aja (1961), la richiesta di legalizzazione all'Ambasciata italiana può essere sostituita con l'apposizione sul titolo di studio della cosiddetta "Apostille" da parte dell'autorità interna designata.
8. Il possesso dei requisiti di ammissione identificati nel presente articolo è autocertificato dai candidati ai sensi della normativa vigente, contestualmente alla presentazione della domanda.

ART. 3 - CANDIDATI IDONEI NEL PRIMO CICLO A.A. 2024/2025 (SOPRANNUMERARI)

- 1. L'idoneità acquisita presso questo Ateneo dai candidati che, pur essendo risultati idonei nel ciclo precedente (A.A. 2024/2025), non hanno ottenuto l'ammissione per esaurimento dei posti disponibili, sarà considerata prioritaria rispetto alle nuove iscrizioni.
- 2. I suddetti candidati "soprannumerari", sono tenuti a completare la procedura di iscrizione al concorso, ivi compreso il versamento del contributo di partecipazione allo stesso, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal successivo art. 4.

**ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI DI SCADENZA**

1. La domanda per l'accesso ai Percorsi deve essere presentata, a pena di esclusione, **esclusivamente per via telematica**, collegandosi all'indirizzo <https://lum.esse3.cineca.it/Start.do>, **dalle ore 15:00 del 17 marzo 2026 alle ore 18:00 del 25 marzo 2026**.
2. **Le fasi dettagliate della procedura di candidatura sono illustrate nelle "Istruzioni per la presentazione della domanda di ammissione"** pubblicate sul portale di Ateneo nella pagina dedicata alla presente procedura.
3. Il contributo per la partecipazione al concorso è di **euro 100,00** (cento/00). Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro la scadenza del presente Bando e unicamente tramite il **sistema PagoPA**. Non sono ammesse altre modalità di pagamento.
4. **Il contributo per la partecipazione al concorso è obbligatorio e non rimborsabile** ad alcun titolo (neanche in caso di esclusione della domanda di partecipazione per il mancato soddisfacimento dei requisiti richiesti o per esaurimento posti).
5. Le domande che, alla data di scadenza prevista, risultino prive del suddetto contributo non saranno prese in considerazione e verranno automaticamente escluse dalla procedura.
6. In fase di compilazione della domanda telematica di accesso ai Percorsi, **il candidato dovrà caricare in piattaforma, in formato PDF, i seguenti documenti:**
 - a) **Autocertificazione possesso dei requisiti**, redatta secondo il modello "**Allegato A**"¹, accluso al presente Bando;
 - b) **copia del documento di identità**.
7. Tutto quanto non dichiarato nell'Allegato A non potrà in alcun modo concorrere alla valutazione della domanda.
8. Il candidato che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d'istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi. Qualora il candidato risulti utilmente collocato in più graduatorie, potrà procedere all'immatricolazione per un solo percorso di specializzazione e la sua scelta avrà carattere irrevocabile e immodificabile.
9. Le domande di iscrizione ai Percorsi incomplete e/o con dati erronei o illeggibili non saranno valutate e saranno escluse.
10. La compilazione dell'Allegato A avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, i dati riportati dal candidato nella domanda di ammissione (Allegato A) assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto Decreto. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del citato Decreto che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Il competente ufficio dell'Università disporrà gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dal candidato secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
11. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'ammissione e della successiva immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale immatricolazione e non verranno rimborsate le tasse già pagate dall'interessato. La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente e l'eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.
12. La procedura di candidatura si riterrà perfezionata ed efficace solo a seguito del completamento di tutte le fasi previste². Il solo pagamento del contributo di partecipazione o la sola presentazione della domanda non costituiscono iscrizione al concorso. È, pertanto, onere e responsabilità esclusiva del

¹ Il modello "Allegato A" è reso disponibile in formato elettronico editabile. Si raccomanda ai candidati la compilazione digitale al fine di garantire la piena leggibilità dei dati inseriti e la celerità delle procedure di verifica amministrativa.

² La procedura d'iscrizione online prevede le seguenti fasi:

1. Autenticazione al portale di Ateneo Esse3;
2. Iscrizione al concorso tramite il portale di Ateneo. A pena di esclusione, è fatto obbligo di caricare in piattaforma tutti i documenti specificamente richiesti dal Bando;
3. Pagamento del contributo obbligatorio di partecipazione.

candidato verificare la corretta conclusione della procedura di candidatura e il corretto caricamento dei documenti richiesti.

13. In fase di compilazione dell'istanza, ciascun partecipante dovrà dichiarare l'indirizzo e-mail corrispondente al proprio domicilio digitale, ove ricevere in via esclusiva tutte le comunicazioni inerenti la procedura.
14. L'Amministrazione universitaria non è responsabile del mancato ricevimento delle suddette comunicazioni legato all'indicazione errata del domicilio digitale ad opera del partecipante.

ART. 5 - ELENCO DEGLI AMMESSI E GRADUATORIE

1. Decorso il termine per la presentazione delle domande di ammissione, saranno pubblicati gli elenchi degli ammessi ai Percorsi di formazione. Qualora, il numero di domande pervenute per ciascun ordine e grado dovesse risultare pari o inferiore al numero di posti messi a bando, tutti i candidati che soddisfano i requisiti di accesso richiesti saranno inseriti nella graduatoria degli ammessi.
2. In caso di eccedenza di iscrizioni, si procederà a stilare apposite graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità, secondo i criteri definiti all'art. 6 del D.M. 75/2025 (come modificato dal D.M. n. 26 del 16 febbraio 2026), ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre negli otto anni precedenti. A parità di posizione prevale il candidato più giovane.
3. Le eccedenze di iscrizioni ai percorsi attivati presso questo Ateneo nell'anno accademico precedente sono trattate con priorità rispetto alle nuove iscrizioni senza ulteriore graduazione di punteggio.
4. Gli elenchi degli ammessi e/o le graduatorie di cui ai precedenti punti verranno pubblicate sul portale di Ateneo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale e non saranno inviate comunicazioni personali agli interessati.
5. Gli elenchi degli ammessi e/o le graduatorie per ciascun ordine e grado di scuola saranno pubblicate, con codice identificativo corrispondente al numero di pre-matricola³ risultante al momento dell'iscrizione alla procedura di ammissione.

ART. 6 - IMMATRICOLAZIONE E CONTRIBUZIONE

1. I candidati utilmente collocati e ammessi ai Percorsi dovranno immatricolarsi entro i termini e con le modalità rese note nelle graduatorie, sulla pagina dedicata del portale di Ateneo.
2. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione sarà considerato come rinuncia tacita da parte del candidato ammesso e si procederà con lo scorrimento dei candidati in posizione utile, nel caso di formulazione delle graduatorie.
3. L'importo delle tasse previste per la frequenza al Percorso è fissato in **euro 1.200,00** (milleduecento/00), al netto del contributo di partecipazione già assolto ai sensi dell'art. 4 del presente Bando, da corrispondere secondo la seguente tempistica e ripartizione:

N. rata	Importo	Scadenza
Prima (*)	416,00 €	Contestuale all'immatricolazione (a pena di esclusione)
Seconda	400,00 €	Entro il 15/04/2026
Terza	400,00 €	Entro il 15/05/2026
Imposta di bollo per rilascio titolo di specializzazione	16,00 €	Entro il 15/06/2026

(*) comprensiva dell'imposta di bollo di Euro 16,00 (sedici/00) dovuta per l'immatricolazione.

4. I pagamenti devono essere effettuati unicamente tramite il **sistema PagoPA**.

³ Qualunque informazione soggetta a pubblicazione sarà riconducibile al soggetto istante unicamente attraverso il numero di pre-matricola.

5. Non è prevista alcuna forma di agevolazione per merito o per reddito, né esoneri di altra natura per alcuna categoria.
6. Le immatricolazioni avvengono tutte con riserva di controllo sul possesso dei titoli di accesso dichiarati in fase di iscrizione.

ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. L'Ateneo procederà all'esclusione dei candidati o alla dichiarazione di decadenza dal diritto all'immatricolazione qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
 - a) la presentazione della domanda di partecipazione e/o dei relativi allegati obbligatori avvenga oltre i termini di scadenza e/o con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4 del presente Bando;
 - b) venga accertato, in qualsiasi fase della procedura o del percorso formativo, il mancato possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 2 del presente Bando e dalla normativa vigente;
 - c) mancato completamento della procedura di iscrizione al concorso e/o mancato pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di partecipazione al concorso;
 - d) l'autocertificazione dei requisiti (Allegato A) non risulti compilata integralmente, contenga omissioni o non sia redatta in modo chiaro e leggibile, impedendo all'Amministrazione la verifica della sussistenza dei titoli e/o della veridicità delle dichiarazioni rese;
 - e) a seguito della pubblicazione delle graduatorie degli ammessi, il candidato non provveda al pagamento della prima rata di immatricolazione entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'art. 6, commi 3 e 4, del presente Bando.
2. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l'Amministrazione universitaria effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R., ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
3. **Tutti i candidati accedono alla procedura di ammissione e, se idonei, all'immatricolazione e alla frequenza dei Percorsi, con espressa riserva di accertamento dei requisiti di accesso. L'Università provvederà a effettuare, in ogni fase del procedimento, anche durante lo svolgimento o dopo la conclusione degli stessi Percorsi, i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora emerga il difetto dei requisiti prescritti, l'Ateneo disporrà l'esclusione immediata del candidato, con conseguente annullamento dell'avvenuta iscrizione e/o, se il percorso è già concluso, del titolo di abilitazione, ancorché già rilasciato.**
4. L'accertamento della mancanza dei requisiti di accesso, con conseguente annullamento dell'iscrizione o del titolo conseguito, non comporta il diritto da parte dello studente ad ottenere la restituzione delle tasse e dei contributi già corrisposti all'Ateneo. Inoltre, l'annullamento dell'iscrizione per difetto dei requisiti non esonera lo studente dall'obbligo di corrispondere le eventuali rate residue non ancora versate al momento del provvedimento.

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. I Percorsi prevedono l'acquisizione di **40 (quaranta) Crediti Formativi Universitari (CFU)**.
2. I Percorsi si svolgono in non meno di tre mesi e si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell'Allegato B al Decreto Ministeriale 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai discenti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici negli otto anni precedenti.



3. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona, ed è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
4. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 % sul totale delle attività.
5. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
6. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
7. I percorsi si concludono con l'esame finale che consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all'esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione.
8. L'esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
9. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è determinata sulla base di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del D.M. 75 del 24/04/2025 (come modificato dal D.M. n. 26 del 16 febbraio 2026).
10. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto Dipartimentale n. 403 del 12/03/2026 i Percorsi sono attivati con un numero di corsisti compreso tra cinquanta e centocinquanta unità, distinti per grado di istruzione. Qualora non fosse possibile costituire un gruppo minimo di cinquanta corsisti appartenenti allo stesso grado di istruzione, potrà essere avviato un corso unitario. In tal caso, l'Ateneo avrà cura di garantire, nell'ambito degli insegnamenti previsti dall'Allegato A al decreto interministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026, le specificità dei singoli gradi di istruzione, ferma restando la diversificazione per ciascun grado di istruzione dei laboratori.
11. L'Università LUM si riserva, in ogni caso, il diritto insindacabile di non dare corso all'attivazione dei Percorsi qualora il numero totale delle iscrizioni risulti insufficiente a garantire la sostenibilità didattica e/o organizzativa dell'offerta formativa. In caso di mancata attivazione, l'Ateneo provvederà esclusivamente al rimborso delle somme versate a titolo contributo per la partecipazione al concorso, con esclusione di ogni ulteriore onere o indennizzo.
12. In considerazione della necessità di consentire ai partecipanti di conseguire il titolo di specializzazione entro i termini definiti dal Ministero per lo scioglimento della riserva e l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, l'Università si riserva la facoltà di adottare un calendario didattico a programmazione intensiva. Tale organizzazione potrà prevedere la distribuzione delle lezioni, dei laboratori e di tutte le altre attività formative in tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi e prefestivi. L'iscrizione al concorso e, in caso di ammissione, l'immatricolazione ai Percorsi comporta l'implicita e piena accettazione della suddetta programmazione, la cui serrata articolazione temporale è finalizzata esclusivamente a garantire la tempestiva conclusione del percorso formativo e la conseguente spendibilità del titolo acquisito entro le scadenze ministeriali.

ART. 9 - AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE

1. Al termine del Percorso ed in seguito al superamento dell'esame finale, verrà rilasciato il titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
2. L'ammissione alla prova finale è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) regolarità della posizione amministrativa (saldo integrale di tutte le rate dovute);
 - b) frequenza del 90% delle attività formative;
 - c) superamento di tutti gli esami intermedi previsti per ciascun insegnamento e ciascun laboratorio.
3. Il mancato soddisfacimento delle condizioni delineate al precedente comma preclude l'accesso alla prova finale. In tal caso, l'iscritto non avrà diritto al rimborso delle somme già versate per l'iscrizione e frequenza del Percorso.

4. L'esclusione dalla prova finale o l'interruzione della frequenza non solleva l'iscritto dall'obbligo di corrispondere eventuali rate di iscrizione ancora dovute.
5. Il rilascio del titolo di specializzazione è condizionato al superamento dell'esame finale e comporta l'assolvimento dell'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 (sedici/00).
6. L'Ateneo si riserva di revocare in qualsiasi momento il titolo conseguito all'esito del percorso di specializzazione, in casi di accertata falsità documentale.

ART. 10 - DIVIETO DI CONTEMPORANEA ISCRIZIONE

L'iscrizione ai Percorsi di cui al presente Bando preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. È, inoltre, preclusa la possibilità di iscriversi ad altro corso universitario a frequenza obbligatoria.

ART. 11 - RINUNCIA E RECESSO

1. Il mancato versamento della prima rata di immatricolazione entro il termine stabilito, comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione da parte del candidato ammesso.
2. Il candidato ammesso, che ha perfezionato l'immatricolazione, è tenuto al versamento della quota di iscrizione complessiva. Di conseguenza, qualsiasi atto di rinuncia o recesso al completamento del Percorso formativo, espresso successivamente al perfezionamento dell'immatricolazione risulterà inefficace ai fini dell'obbligo di pagamento. Pertanto, l'iscritto resterà obbligato al versamento dell'intera quota dovuta, a prescindere dall'effettiva frequenza o dal completamento del Percorso formativo.

ART. 12 - PUBBLICITÀ

1. Il presente Bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo nella pagina dedicata alla presente procedura.
2. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà fornita alcuna comunicazione personale individuale. È, pertanto, onere del candidato verificare tutti gli avvisi riguardanti la seguente procedura pubblicati con le modalità indicate al precedente comma.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Università LUM *Giuseppe Degennaro* - S.S. 100 km 18, 70100 Casamassima (Ba) - in qualità di titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 101/2018.
2. Tali dati saranno utilizzati per le finalità connesse e strumentali alle procedure di ammissione, ivi comprese l'eventuale successivo espletamento delle procedure di immatricolazione e carriera come specificatamente indicate nell'informativa pubblicata sulla pagina web del sito di Ateneo dedicata alla privacy.

ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI, PUBBLICIZZAZIONE DEL AVVISO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura ai sensi del "Regolamento sul Diritto di Accesso" dell'Università LUM (D.P. 158/2020) disponibile sul sito web dell'Ateneo al seguente link: <https://www.lum.it/statuto-e-regolamenti/>.
2. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Plantone.

ART. 15 - NORME FINALI

1. La presentazione della domanda di ammissione ai Percorsi di cui al presente Bando comporta l'accettazione integrale e incondizionata, da parte del candidato, di tutte le disposizioni ivi contenute. Tale accettazione si estende, altresì, ai Regolamenti di Ateneo, nonché alle loro eventuali successive modifiche e integrazioni, che si intendono qui integralmente richiamate.
2. L'utilizzo dei materiali didattici forniti nell'ambito del Percorso, comprese le video-lezioni, ove previste, è consentito esclusivamente per scopi didattici. È espressamente vietata qualsiasi forma di riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, elaborazione, modifica o utilizzo non autorizzato dei suddetti materiali, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, pena le sanzioni civili e penali previste dalla legge a carico del trasgressore.
3. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti indicati nella domanda da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
4. L'Università LUM si riserva la facoltà di revocare il presente Avviso in qualsiasi momento, in presenza di mutate esigenze organizzative e, comunque, qualora nuove circostanze lo rendessero necessario.
5. Eventuali richieste di informazione o chiarimenti dovranno essere presentate esclusivamente al seguente indirizzo email: tfa@lum.it
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.

Casamassima, 16 marzo 2026

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Antonella Rago
f.to in originale

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Prof. Emanuele Degennaro
f.to in originale